

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ACCREDITATI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI INNOVATIVI R NEL CAMPO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI, IN AMBITO DOMICILIARE E DEL LAVORO DI COMUNITÀ, RESIDENTI NEL SUB AMBITO CASALASCO.**

Prot.

PREMESSO CHE

* la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l’esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;
* la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all’art.13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni “riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale”…..e “definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d’offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d’offerta e stipulano i relativi contratti”;
* l’art. 16 della sopraccitata legge regionale prevede che “l’accreditamento delle unità d’offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona”
* che il Piano di zona 2021-2023 approvato dall’assemblea Oglio Po declina in modo preciso gli obiettivi della programmazione da perseguire attraverso azioni e innovazioni nel sistema della domiciliarità;
* che l’assemblea consortile riunitasi in data 22/03/2023 ha deliberato l’emanazione del bando ”*per la costituzione di un elenco di soggetti accreditati del terzo settore per la realizzazione di azioni ed interventi nel campo dei servizi a sostegno della famiglia e dei minori, in ambito domiciliare e del lavoro di comunità, residenti nel sub ambito casalasco****”.***
* che con prot. …………. il Consorzio ha reso pubblico l’esito dell’istruttoria di valutazione delle candidature pervenute entro il 23 aprile 2023.

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato “PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DELLA DOMICILIARITA',

# t r a

Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali, con sede in Casalmaggiore, Via Corsica, 1, Codice Fiscale 90007540199, qui rappresentato dalla Direttrice Cristina Cozzini, nominata con delibera del CDA n. 43 n. 2 del 18/01/2022 prot. n 72, nata a Casalmaggiore il 19/02/1973 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Consorzio

**e**

sig./sig. ……………… in qualità di legale rappresentante dell’ente …………………………( Ente Accreditato) con sede legale e domicilio fiscale in via …………. a ……………… codice fiscale e partita ………………………, iscritto al registro delle imprese di ……………………. con il n. ……………………..

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente patto determina l‘accreditamento presso il sub ambito casalasco dell’ente che si impegna a concorrere alla realizzazione di azioni ed interventi innovativi nel campo dei servizi a sostegno della domiciliarità e del lavoro di comunità a favore di minori e le loro famiglie, e nello specifico nelle aree:

* **INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALE rapporto 1:1 (una o più aree)**
  + Definire percorsi di tutela e protezione del minore a seguito di mandato dell'autorità giudiziaria
  + Sostenere nel quotidiano la famiglia al fine di promuovere e rafforzare le capacità genitoriali e la funzione educativa attraverso:
  + Affiancare il minore con disabilità nei diversi contesti di vita, per favorirne il processo evolutivo, l'acquisizione di abilità ed autonomie adeguate all'età ed alle capacità attraverso:
  + Incontri protetti e diritto di visita
* **EDUCATIVO ED ANIMATIVO DI GRUPPO - minimo 3 partecipanti max 15 partecipanti**

Il presente Patto, per la particolarità del modulo organizzativo, è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità degli interventi. L’ente…………. è vincolato ad attenersi a quanto definito nell’avviso di accreditamento e al disciplinare (allegato A), da sottoscrivere per accettazione, allegato al presente patto.

L’ente

ART. 2 GLI IMPEGNI DELLE PARTI

L’ente …………………..:

a) dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente, tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nell’Avviso Pubblico e nel disciplinare allegato A, che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;

b) si impegna a mantenere i requisiti di accreditamento previsti per gli interventi, così come definiti negli atti sopracitati per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti accreditati;

c) si impegna ad inviare immediata comunicazione al servizio sociale attivatore di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento degli interventi, delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il Soggetto Accreditato/l'operatore/il fruitore dell’intervento/ la famiglia/, nonché di ogni altro evento che impedisca la corretta esecuzione degli interventi stessi.

Il Con.ca.s.s. si impegna

1. a Organizzare a cadenza trimestrale incontri di coordinamento con i referenti degli enti accreditati;
2. A redigere verbale degli incontri;
3. A concorrere per la rimozione degli ostacoli, criticità e difficoltà che si possono verificare nel corso della validità del presente patto;
4. Ad adeguare annualmente le tariffe orarie e gli impegni di spesa relative alle misure nazionali/regionali.

ART. 3 VALIDITA’ DEL PATTO

Il presente Patto ha validità dal ………………………. Il Consorzio si riserva di richiedere l’avvio degli interventi con l’emissione di apposita comunicazione anche in pendenza della sottoscrizione del presente Patto. Il Consorzio si riserva comunque la possibilità di proseguire per ulteriori due anni la validità del presente Patto, previa verifica da parte della Commissione di ambito della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione nonché della volontà espressa da parte dell’Assemblea dei Sindaci.

ART. 4 CORRISPETTIVO/VALORE UNITARIO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il corrispettivo ad intervento risulta indicato nel disciplinare, allegato parte integranti dell’Avviso Pubblico e del presente Patto.

ART. 5 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

La revisione periodica del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria condotta dal Direttore.

La revisione viene operata a partire dal 1.01. successivo alla sottoscrizione del patto, sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs 163/2006. Il Consorzio procederà all’istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi avendo a riferimento le Tabelle Ministeriali per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo pubblicate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 6 PAGAMENTI E FATTURAZIONI

All’ente accreditato sarà corrisposto un pagamento, a misura, in relazione all’effettiva erogazione degli interventi stabiliti dal Progetto personalizzato. Gli interventi effettivamente resi verranno fatturati con cadenza mensile. Il consorzio provvederà a corrispondere quanto dovuto entro 30 giorni previa presentazione di fattura elettronica, con cadenza mensile, rapportata alle ore effettivamente prestate dal soggetto e documentate attraverso specifica modulistica e giustificativi. In mancanza di tale documentazione, la fattura non verrà liquidata.

Ogni fattura sarà accompagnata dalla modulistica descrittiva degli interventi resi (libretti ore o altro documento messo a disposizione del concass). Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Consorzio Casalasco Servizi Sociali.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del Soggetto Accreditato, su conto corrente segnalato dal Soggetto stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione.

ART. 7 CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Consorzio, lo stesso potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Al Soggetto Accreditato non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità di quanto sopra indicato. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del Soggetto Accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

ART. 8 RESPONSABILITA’

Il Soggetto Accreditato è responsabile nei confronti del Consorzio dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

È altresì, responsabile nei confronti del Consorzio e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del Patto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo al Soggetto Accreditato di mantenere il Consorzio sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 ACCREDITAMENTO E CESSIONE

Sono vietati il sub-accreditamento ed è espressamente vietata la cessione, anche parziale, del Patto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice dei Contratti Pubblici”. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 10 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Consorzio provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti soggettivi e di qualità per l’accreditamento richiesti e previsti nell’Avviso ed alle caratteristiche presenti nell’offerta progettuale del Soggetto Accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati. I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

ART.11 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’

Il Consorzio intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i Soggetti Accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai Soggetti Accreditati, e dell’impatto dell’accreditamento interno del sistema, il Consorzio si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione.

L’ente si impegna a redigere mensilmente la rendicontazione delle attività svolte e delle ore prestate dagli operatori per la realizzazione del servizio, attraverso un’apposita scheda predisposta dal Consorzio*.* Si impegna inoltre a far pervenire tali schede entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di rendicontazione, all’assistente sociale di riferimento e all’operatore del Consorzio per la verifica della congruità delle prestazioni rendicontate.

Inoltre, collabora con il Consorzio alle attività di valutazione e monitoraggio del servizio, al fine di adempiere agli obblighi informativi nei confronti della Regione.

Il Consorzio provvederà attraverso azioni di controllo specifiche alla verifica costante del rispetto dei requisiti di erogazione dei servizi e delle condizioni contenute nel presente contratto

ART. 12 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Patto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione del Patto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Perdita dei requisiti di accreditamento;

2. Mancata attivazione di interventi richiesti;

3. grave nocumento arrecato all’utenza;

4. Impiego di personale professionale non idoneo e non in possesso delle qualifiche previste; inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;

5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

6. nel caso previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo);

7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Patto;

8. sub accreditamento;

9. inosservanza delle Leggi in materia di Sicurezza;

10. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

La risoluzione del Patto comporterà la cancellazione dall’Elenco dei Soggetti Accreditati. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all’Avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

ART. 14 SPESE

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del Soggetto Accreditato.

ART. 15 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Cremona.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: “patto di servizio per la gestione dei servizi sul sistema della domiciliarità per l’area dei minori e della famiglia”, che ne rappresenta la base giuridica di trattamento.

Il conferimento dei dati personali non è facoltativo bensì obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di sottoscrivere il presente Patto di servizio.

Nell’ambito del trattamento dei dati personali in esecuzione del Patto di servizio e del relativo servizio, Il Con.Ca.S.S. e …………………………….. si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari (“sensibili”) ai sensi art. 9 del GDPR e giudiziari ai sensi art. 10 del GDPR, in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Consorzio Casalasco Servizi Sociali, via Corsica 1 a Casalmaggiore.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e 28 del GDPR per Consorzio Casalasco Servizi Sociali è il Direttore, dott.ssa Cristina Cozzini.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 28 comma 1 del Regolamento UE 679/16 è l’Ente accreditato ……………………………. nella persona del legale rappresentante e ……………………

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per il Consorzio Casalasco Servizi Sociali è l’avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consorzio :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il direttore Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Cristina cozzini

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma